

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3134

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMALFITANO, ANSELMI, CABRAS, RUBBI EMILIO, CASATI, SCOZIA, ANDREOLI, BROCCA, CARAVITA, CARELLI, CHIRICO, CIRINO POMICINO, INNOCENTI, PORTATADINO, QUARENGHI, RUSSO GIUSEPPE, ZOSO, BORRI, DE POI, BRESSANI, GARAVAGLIA

Presentata il 3 febbraio 1982

Norme per l'assegnazione presso le istituzioni culturali dei giovani assunti in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285

ONOREVOLI COLLEGHI! — In sede di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, il Ministero per i beni culturali e ambientali presentò al CIPE un progetto per l'utilizzazione di giovani da assumere a norma della legge suddetta presso le biblioteche degli enti pubblici e degli istituti culturali, ai fini dell'inventariazione ed organizzazione dei fondi bibliografici non statali e non regionali, e ciò atteso che tali istituti nella quasi totalità dei casi pur essendo ricchi di beni culturali (biblioteche, musei, gabinetti scientifici, eccetera) non dispongono di personale per il funzionamento di tali strutture.

Attesa l'utilità culturale e sociale di tale progetto, il CIPE lo approvò con delibera del 30 novembre 1977.

I giovani all'uopo assunti hanno quindi proceduto alle operazioni di cui sopra,

ponendo così a disposizione del pubblico un ingente patrimonio bibliografico, in gran parte sconosciuto e, comunque, scarsamente fruibile perché non catalogato.

La legge 29 gennaio 1980, n. 33, prevedendo l'immissione nei ruoli dei giovani suddetti, comporta l'obbligo di assegnazione degli stessi negli organi della pubblica amministrazione.

Tanto però viene a privare gli istituti culturali di quel personale, che non solo ha riordinato e quindi, reso accessibile e consultabile tale ricco patrimonio, ma ha anche, con il proprio servizio, rivitalizzato le strutture fondamentali di detti istituti.

Di tanta preoccupazione si è fatta carico la VII Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 aprile 1981.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il Ministro del tempo ha convenuto, innanzi a tale Commissione, sull'esigenza rappresentata in ordine alla utilizzazione di giovani immessi in ruolo, con le procedure di cui alla normativa citata, presso gli enti pubblici e gli istituti culturali.

A tanto mira l'unità proposta di legge, con la quale si prevede la possibilità di continuare ad utilizzare, annualmente, i giovani di cui sopra, anche una volta

immessi in ruolo, ma nell'ambito di un contingente limitato e stabilito di concerto con il Ministero del tesoro, sulla base di accertate ed effettive esigenze.

Con tale provvedimento lo Stato potrà garantire concretamente il sostegno all'attività culturale, che gli istituti autonomamente pongono in essere, ad integrazione di quanto già si opera nell'erogazione annuale dei contributi finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale impiegato dal Ministero per i beni culturali e ambientali in applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, anche dopo la sua assunzione in ruolo per effetto della legge 29 febbraio 1980, n. 33, può essere utilizzato dal medesimo Ministero, restando a suo carico, con assegnazione annuale rinnovabile, per il funzionamento di archivi, biblioteche, musei ed altre strutture scientifiche e di ricerca di enti pubblici, e delle istituzioni culturali di cui alla legge 2 marzo 1980, n. 123, su designazione degli enti ed istituzioni e con il consenso degli interessati.

In tal caso, il personale è sottoposto alle regole che disciplinano l'attività degli enti e delle istituzioni nei limiti di compatibilità con il proprio stato giuridico ed economico ed il servizio così prestato è valido a tutti gli effetti ivi compreso il superamento del periodo di prova.

ART. 2.

Il contingente del personale da utilizzare a norma del precedente articolo non può superare le 800 unità e sarà assegnato alle singole istituzioni sulla scorta di accertate ed effettive esigenze, in base ad una tabella organica da approvare con decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministero del tesoro.

ART. 3.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali riferisce al Parlamento con apposita relazione annuale, sull'attività svolta dal personale suddetto.